PIANO DEI CONTROLLI

IGP CLEMENTINE DEL GOLFO DI TARANTO

REV.	DATA	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO
00	25/08/2023	Segreteria Tecnica	Responsabile Schema di Certificazione	Direttore
01	04/11/2024	Segreteria Tecnica	Responsabile Schema di Certificazione	Direttore
02	22/01/2025	Segreteria Tecnica	Responsabile Schema di Certificazione	Direttore
03	17/10/2025	Segreteria Tecnica	Responsabile Schema di Certificazione	Direttore
04	28/10/2026	Segreteria Tecnica	Responsabile Schema di Certificazione	Direttore

INDICE

Premessa 3

1 - Principale normativa di riferimento 3

2 - Termini e definizioni 4

3 - Adesione al sistema di controllo 5

4 - Procedure di riconoscimento 6

6 - Recesso o cessazione, sospensione volontaria dell'attività, subentro 7

7 - Requisiti di conformità 8

8 - Indicazioni per i soggetti della filiera 8

9 - Informazioni periodiche da trasmettere a Rina Agrifood 11

10 - Controlli di Rina Agrifood per la verifica del mantenimento dei requisiti 11

11 - Registrazione dell'attività di controllo svolta da Rina Agrifood 15

12 - Revisione dell'analisi 15

13 - Non conformità 15

Modulistica collegata al piano dei controlli 22

Premessa

Il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano della Indicazione Geografica Protetta (IGP) siano ottenuti in conformità al relativo Disciplinare e che la rispondenza ai requisiti disciplinati sia controllata da un Organismo di Controllo (di seguito OdC) autorizzato dagli Stati membri.

Rina Agrifood Spa - Organismo di Controllo autorizzato ai sensi dell'art. n. 53 della legge 128/98 così come sostituito dall'articolo n. 14 della legge 526/99 (di seguito OdC) - ha definito per la denominazione IGP Clementine del Golfo di Taranto, il presente Piano di Controllo (PdC) per lo svolgimento delle verifiche di conformità.

Il presente Piano descrive l'insieme delle attività di controllo (documentali, ispettive ed analitiche) da effettuarsi lungo la filiera della IGP Clementine del Golfo di Taranto, affinché venga garantito il rispetto del disciplinare di produzione e si applica, per le specifiche parti di pertinenza, a carico dei seguenti soggetti della filiera di produzione dell'IGP: produttore agricolo, intermediario e confezionatore.

1 - Principale normativa di riferimento

- Reg. (UE) n. 2024/1143, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
- Reg. (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Reg. (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
- Regolamento (CE) n. 1665/2003 della Commissione del 23 settembre 2003, relativo all'iscrizione dell'IGP Clementine del Golfo di Taranto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
- Provvedimento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 2 ottobre 2003 - Iscrizione della denominazione «Clementine del Golfo di Taranto» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (GU n. 240 del 15-10-2003).
- Decreto del 17 gennaio 2024 riconoscimento del Consorzio di tutela dell'IGP Clementine del Golfo di Taranto e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi dell'IGP «Clementine del Golfo di Taranto»;
  - Decreto del 23 dicembre 2024 – Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto»;
- L.128/1998 - L. Comunitaria 1995-97, con particolare riferimento all'art. 53 così come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999;
- D. Lgs 15.12.2017, n. 231, concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011

e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 170 del 12 agosto 2016;

- D. Lgs 19.11.2004, n. 297, Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 – Requisiti relativi agli organismi che gestiscono i sistemi di certificazione di prodotti, processi e servizi.

2 - Termini e definizioni

Attività di controllo	Esame documentale, ispettivo ed analitico mediante il quale l'Organismo di controllo verifica il rispetto dei requisiti di conformità specificati nel presente Piano dei Controlli ai fini del rilascio dell'attestazione di conformità (ovvero il certificato di riconoscimento e/o la certificazione di conformità)
Autocontrollo	Attività di riscontro e documentazione, attuata da parte degli operatori della filiera produttiva della IG, che consente di dare evidenza oggettiva del rispetto dei requisiti di conformità specificati nel disciplinare di produzione
Non conformità (NC)	Mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione per il processo produttivo, la materia prima e/o il prodotto, o mancato rispetto delle disposizioni previste dal Piano dei Controlli
Non conformità lieve (NC lieve)	Non conformità che non pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso
Non conformità grave (NC grave)	Non conformità che ingenerano l'esclusione della materia prima e/o del prodotto e pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso.
Azione correttiva	Insieme delle azioni intraprese dall'operatore, al fine di eliminare le cause che hanno determinato una non conformità
Autorità	Sono rappresentate dal MASAF (Autorità competente nazionale) e dalle Amministrazioni Regionali per il territorio di loro competenza
Autorità di vigilanza	Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e Regioni e Province autonome interessate alla IG
OdC	Organismo di controllo autorizzato
Consorzio di Tutela	Consorzio di Tutela riconosciuto, qualora incaricato dal MASAF secondo quanto previsto dall'Art. 14 della Legge 526-1999.
Disciplinare di produzione	Documento i cui contenuti sono definiti dall'art. 49 Reg. (UE) n. 2024/1143 e depositato presso il MASAF. Specifica quali sono i requisiti obbligatori per la IG e i procedimenti necessari per la sua realizzazione.

Denominazione di origine protetta/Indicazione Geografica Protetta	Definizione di cui all'art. 46 del Reg. (UE) 2024/1143.
Produttore Agricolo	Soggetto riconosciuto che, mediante la conduzione di terreni ubicati nella zona di produzione della IGP Clementine del Golfo di Taranto, conferisce prodotto idoneo al confezionamento.
Intermediario	Soggetto riconosciuto che effettua operazioni di acquisto e vendita di prodotto idoneo alla IGP Clementine del Golfo di Taranto, senza effettuare alcuna manipolazione del prodotto, provvedendo eventualmente al solo magazzinaggio temporaneo dello stesso presso i propri impianti.
Confezionatore	Soggetto riconosciuto che, utilizzando prodotto idoneo alla IG, procede al confezionamento e all'apposizione del logo identificativo della IGP Clementine del Golfo di Taranto.
Comitato di Certificazione	Organo di Rina Agrifood al quale è attribuito il compito e la responsabilità di valutare le pratiche relative ai soggetti che hanno accesso al Sistema di Certificazione (acronimo: CdC)
Certificazione di Conformità	Atto mediante il quale l'OdC attesta che uno o più lotti di prodotto sono stati ottenuti nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione
Certificato di riconoscimento	Atto mediante il quale l'OdC dichiara che un operatore è formalmente iscritto nell'elenco degli operatori riconosciuti della IGP Clementine del golfo di Taranto

3 - Adesione al sistema di controllo

Tutti gli operatori della filiera al fine di poter concorrere alla realizzazione del prodotto IGP Clementine del Golfo di Taranto devono presentare specifica richiesta a Rina Agrifood inoltrando la Domanda di adesione al Sistema di Controllo e Certificazione utilizzando lo specifico modulo.

La Domanda di adesione, sottoscritta dall'operatore, può essere consegnata a Rina Agrifood:

a) direttamente dal soggetto richiedente;

b) dal Consorzio di Tutela incaricato[1];

c) da altro soggetto a condizione che i richiedenti predispongano apposita delega per la consegna della domanda;

Con l'atto di presentazione della Domanda di adesione al Sistema di Controllo e Certificazione, ciascun soggetto:

- accetta integralmente i contenuti del Piano di Controllo per la IGP Clementine del Golfo di Taranto;

- si impegna a garantire la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare ed a tenere le registrazioni che ne dimostrano la conformità;

- si impegna a collaborare con Rina Agrifood facilitando l'attività di controllo svolta dagli ispettori (con o

[1] il Consorzio di Tutela incaricato può raccogliere e presentare all'Organismo di Controllo le domande di adesione al sistema di controllo anche per soggetti non ancora soci del Consorzio. Il Consorzio non può accogliere una richiesta di iscrizione da parte di un'azienda che non abbia preventivamente aderito al sistema di controllo della IGP Clementine del Golfo di Taranto.

senza preavviso) in tutte le sue fasi ed articolazioni;

- si impegna al pagamento delle tariffe previste per l'adesione e la permanenza nel sistema;

- si impegna ad utilizzare i riferimenti alla IGP Clementine del Golfo di Taranto solo dopo aver ricevuto il certificato di riconoscimento che attesta l'iscrizione all'elenco degli operatori riconosciuti;

L'adesione al sistema per il **produttore agricolo** va presentata entro il 31 luglio e deve essere corredata dalla documentazione prevista nel modulo di adesione, fatta salva la possibilità per OdC di accettare oltre tale termine a fronte di tempistiche idonee per la verifica della conformità.

Per gli **altri operatori** (intermediari e confezionatori) l'adesione al sistema dei controlli potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno presentando domanda di adesione (modulo MDC4) a fronte di tempistiche idonee per la verifica di conformità, pagando le relative quote di iscrizione e controllo annuale.

Il rinnovo dell'adesione al sistema si intende confermata automaticamente ogni anno e vale sino a rinuncia da parte dell'operatore che dovrà essere comunicata a Rina Agrifood con le modalità definite al paragrafo 6.

4 - Procedure di riconoscimento

Ricevuta la domanda di cui al punto 3 e la documentazione allegata, Rina Agrifood verificata la completezza e la correttezza delle informazioni e della documentazione trasmessa pianifica la verifica ispettiva iniziale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, per il controllo dei requisiti.

Nel corso della verifica ispettiva iniziale Rina Agrifood controlla la corrispondenza di quanto dichiarato nella domanda, l'idoneità del soggetto e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati per la specifica attività svolta dal richiedente; in particolare, oggetto della valutazione iniziale saranno:

• per i produttori agricoli: la coerenza con le informazioni fornite nella domanda iniziale (ubicazione delle superfici a IGP Clementine del Golfo di Taranto, numero delle piante, varietà, portainnesto, forme di allevamento, ecc.);

• per i confezionatori: la coerenza con le informazioni fornite nella domanda iniziale e la disponibilità di locali, attrezzature ed impianti idonei per l'attività svolta, il rispetto delle norme cogenti (es. DIA/SCIA Sanitaria) nonché l'adeguatezza dei sistemi per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto;

• per gli intermediari: la coerenza con le informazioni fornite nella domanda iniziale e la disponibilità di mezzi ed attrezzature idonee per il trasporto, il rispetto delle norme cogenti (es. DIA/SCIA Sanitaria) e l'eventuale stoccaggio, separando il prodotto idoneo alla IGP Clementine del Golfo di Taranto da quello non idoneo, nonché l'adeguatezza dei sistemi per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto.

4.1 Riconoscimento dell'operatore

Acquisiti gli esiti della visita ispettiva iniziale e la documentazione prevista dal presente piano, il soggetto interno a Rina Agrifood deputato al riesame dell'attività di valutazione avanza al Comitato di Certificazione di Rina Agrifood, che delibera entro 15 giorni, la proposta di inserimento dell'operatore nell'*Elenco degli operatori riconosciuti* dell'IGP Clementine del Golfo di Taranto. Se la valutazione è positiva l'operatore è formalmente iscritto nel già menzionato elenco e riceve da Rina Agrifood la relativa comunicazione (Certificato di riconoscimento).

Nel caso in cui dalla visita emergano circostanze difformi da quanto dichiarato e pregiudizievoli la conformità al disciplinare o emergono motivi che possono ostacolare il rilascio del certificato, la procedura viene chiusa o sospesa fino al soddisfacimento del requisito previsto, ove possibile. Laddove l'Operatore non ottemperi alle richieste di adeguamento entro trenta (30) giorni, Rina Agrifood chiude l'istruttoria e invia al richiedente comunicazione di chiusura della pratica.

Della decisione assunta viene data informazione al richiedente e al Consorzio di Tutela riconosciuto, ove esistente, per gli atti conseguenti, entro 10 giorni dalla delibera del Comitato di Certificazione.

5 - Modifiche intervenute successivamente all'inserimento nell'elenco dei soggetti riconosciuti

Qualora le situazioni descritte nella Domanda di adesione e nella documentazione allegata alla stessa fossero oggetto di variazioni (strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche, ecc.), i soggetti della filiera riconosciuti sono tenuti a comunicare per iscritto o via e-mail a Rina Agrifood – entro 15 giorni dal loro accadimento – le modifiche intervenute, allegando eventuale nuova documentazione, salvo il caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria, di cui deve essere data comunicazione entro 24 ore. In quest'ultimo caso l'operatore sospende immediatamente l'utilizzazione, per qualsiasi fine, del riferimento alla IGP Clementine del Golfo di Taranto.

Rina Agrifood svolgerà le necessarie verifiche documentali riservandosi la facoltà di richiedere eventuali integrazioni documentali e di effettuare, se ritenuto necessario, una verifica ispettiva finalizzata ad accertare che il soggetto mantenga i requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento iniziale e l'inserimento nell'apposito *Elenco dei soggetti riconosciuti*.

In ogni caso le modifiche intervenute saranno oggetto di valutazione nel corso dei controlli ordinari effettuati da Rina Agrifood secondo quanto previsto dal presente Piano di Controllo.

6 - Recesso o cessazione, sospensione volontaria dell'attività, subentro

L'operatore che intende cessare l'attività ed uscire dal sistema dei controlli o solo sospendere temporaneamente la propria attività produttiva, è tenuto a comunicarlo preventivamente a Rina Agrifood almeno 7 giorni prima dell'evento. (Tale comunicazione potrà essere trasmessa anche dal Consorzio di Tutela incaricato in nome e per conto dei propri soci su specifica delega). Il soggetto che intende riprendere l'attività dopo un periodo di sospensione volontaria dovrà comunicarlo almeno 15 giorni prima a Rina Agrifood indicando eventualmente se siano intervenute variazioni strutturali durante il periodo di sospensione.

Alla ripresa delle attività, dopo la sospensione, Rina Agrifood esegue, in corrispondenza della prima produzione, una visita ispettiva volta a verificare il mantenimento delle condizioni che avevano permesso il rilascio del certificato di riconoscimento.

Il soggetto che ha presentato la richiesta di recesso verrà cancellato dal relativo *Elenco dei soggetti riconosciuti* da Rina Agrifood; pertanto, qualora intendesse nuovamente partecipare alla filiera, dovrà essere nuovamente sottoposto all'iter completo di riconoscimento.

La cancellazione dagli elenchi obbliga gli operatori a sospendere l'utilizzo dei marchi di conformità delle etichette, della carta intestata e di tutti i documenti nei quali compaiano i riferimenti alla IGP Clementine del Golfo di Taranto.

Annualmente Rina Agrifood invierà al Consorzio di Tutela l'elenco degli operatori iscritti unitamente ai dati di produzione con indicazione dei soggetti che non risultano aver partecipato alla realizzazione della IGP Clementine del Golfo di Taranto per un periodo di 24 mesi. La cancellazione dell'operatore dagli elenchi di Rina Agrifood potrà essere effettuata anche senza ricevimento di una notifica di recesso, su delibera del Comitato di Certificazione, nel caso in cui l'operatore non risulti aver partecipato alla realizzazione dell'IGP Clementine del Golfo di Taranto per un periodo di 24 mesi.

In tal caso Rina Agrifood invierà una comunicazione preventiva a mezzo PEC informando l'Azienda stessa e per conoscenza al Consorzio di Tutela, una comunicazione preventiva relativa alla possibile cancellazione dall'elenco dei soggetti riconosciuti. Qualora l'indirizzo PEC fornito non risulti valido, la comunicazione potrà essere trasmessa mediante posta elettronica ordinaria, all'indirizzo eventualmente fornito dall'Azienda, oppure mediante pubblicazione di un avviso sul sito ufficiale di Rina Agrifood. Trascorsi 30 giorni, dalla data di invio, senza che l'Azienda abbia manifestato la propria opposizione alla cancellazione, Rina Agrifood procederà alla cancellazione dell'operatore dall'elenco dei soggetti riconosciuti.

La cancellazione dell'operatore dagli elenchi di Rina Agrifood potrà essere effettuata anche nel caso in cui:

- viene accertato, a seguito controlli documentali o ispettivi, che l'operatore ha cessato l'attività e l'insediamento produttivo è di fatto dismesso, chiuso o abbandonato;

- l'operatore riconosciuto è dichiarato fallito.

Si precisa che gli operatori che sospendono volontariamente l'attività o che cessano definitivamente l'attività nel corso dell'anno sono comunque tenuti a versare la tariffa annuale fissa e l'eventuale quota variabile sino a quel momento maturata.

Nei casi di subentro di un nuovo operatore (successione, variazione di ragione sociale o forma giuridica), per la medesima attività, qualora dalla domanda di subentro/voltura si riscontri che il subentro comporta esclusivamente il trasferimento soggettivo del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dall'appartenenza del cedente al circuito IGP Clementine del Golfo di Taranto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali che hanno consentito l'iscrizione dell'azienda subentrata nel registro degli operatori riconosciuti, ne consegue l'iscrizione della stessa, a seguito della valutazione della pratica da parte del Comitato di Certificazione, nel relativo elenco dell'IGP Clementine del Golfo di Taranto, senza l'effettuazione della verifica iniziale. La pratica non verrà portata alla valutazione del Comitato di Certificazione nel caso in cui non vi sia una modifica del CUAA e/o nel caso vi sia la modifica della sola sede legale.

In tutti gli altri casi, Rina Agrifood pianificherà una verifica ispettiva a riscontro della conformità aziendale che, se confermata, comporta l'iscrizione della stessa nell'Elenco dei soggetti riconosciuti dell'IGP Clementine del Golfo di Taranto, a seguito della valutazione della pratica da parte del Comitato di Certificazione.

7 - Requisiti di conformità

I requisiti di conformità verificati da Rina Agrifood per ciascun soggetto partecipante alla filiera, sia nella fase di inserimento nel sistema dei controlli che nella fase di mantenimento, sono sinteticamente riportati nell'allegata tabella 1 con il relativo riferimento al disciplinare di produzione e/o ai paragrafi del presente piano di controllo.

8 - Indicazioni per i soggetti della filiera

Gli operatori della filiera inseriti nel sistema dei controlli predispongono un piano di autocontrollo aziendale dal quale deve risultare in che modo e con quale frequenza vengono effettuate le verifiche (documentali e analitiche) per il rispetto dei requisiti, di cui alla tab.1 del punto precedente, e rendono disponibili per i controlli a Rina Agrifood i documenti e le informazioni di seguito riportate.

8.1 Produttore Agricolo

Il produttore agricolo, ai fini dell'idoneità del prodotto destinato alla IGP Clementine del Golfo di Taranto e della tracciabilità dell'IGP Clementine del Golfo di Taranto, deve garantire e mantenere in autocontrollo registrazioni adeguate a fornire evidenza del rispetto del disciplinare di produzione e dell'identificazione del prodotto idoneo, che consenta di verificare:

- l'identificazione delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione;
- l'effettiva consistenza ed i riferimenti catastali degli appezzamenti coltivati a IGP;
- dare evidenza del titolo di conduzione (fascicolo aziendale, contratto di fitto, visura attestante la proprietà, contratto di comodato ecc.);
- il rispetto delle modalità di coltivazione (forme di allevamento, concimazione, potatura, difesa fitosanitaria e raccolta, ecc.) in linea con il disciplinare di produzione, al fine di verificare anche i quantitativi prodotti rispetto al limite di resa;
- la registrazione degli interventi colturali (quaderno di campagna);
- l'identificazione del prodotto idoneo alla IGP dalla raccolta sino alla cessione;
- la registrazione delle quantità prodotte/conferite o documentazione equivalente dalla quale si possa

desumere la quantità di prodotto ottenuto e venduto/conferito con relativo destinatario;

- la documentazione di vendita (DDT, fatture, etc.).

Nella fase di vendita/conferimento il prodotto idoneo alla IGP Clementine del Golfo di Taranto deve essere identificato con apposita documentazione (DDT o altro) che espliciti: il produttore agricolo, il destinatario e la quantità oggetto di consegna delle clementine e che riporti, eventuale OP di appartenenza, inoltre, la dicitura "prodotto idoneo alla IGP Clementine del Golfo di Taranto" – "prodotto atto a divenire IGP Clementine del Golfo di Taranto" o diciture atte ad identificare il prodotto destinato alla IGP dal prodotto convenzionale.

La vendita in blocco (o marza secca) può essere effettuata solo a operatori iscritti (intermediari, confezionatori) riportando nella documentazione di vendita l'indicazione "prodotto idoneo alla IGP Clementine del Golfo di Taranto" o diciture atte ad identificare il prodotto IGP dal prodotto convenzionale.

8.2 Intermediario

L'operatore che esercita la funzione di intermediario, ai fini della tracciabilità e controllo di conformità, deve:

- assicurarsi contattando Rina Agrifood che i produttori agricoli e/o gli operatori dai quali intende acquistare/ritirare prodotto idoneo alla IGP siano inseriti nel sistema di controllo e che pertanto il prodotto possa effettivamente essere destinato alla filiera tutelata;

- predisporre ed aggiornare un elenco/tabella dei propri conferenti;

- controllare la documentazione accompagnatoria, le forniture/conferimenti del prodotto destinato alla IGP Clementine del Golfo di Taranto, e dare dimostrazione dell'avvenuto controllo;

- tenere un registro di carico e scarico dal quale si possa desumere la quantità di IGP Clementine del Golfo di Taranto entrata ed uscita giornalmente con il relativo conferente/venditore/acquirente;

- identificare eventuali locali di stoccaggio, garantire conservazione e la separazione del prodotto idoneo a IG

Si precisa inoltre che:

- il soggetto venditore deve accompagnare, ciascuna fornitura di prodotto idoneo, con una dichiarazione riportante la frase "prodotto idoneo alla IGP Clementine del Golfo di Taranto" o diciture atte ad identificare il prodotto IGP dal prodotto convenzionale, inoltre, la dicitura utilizzata dovrà essere tale da distinguere chiaramente il prodotto destinato a IGP dal prodotto IGP;

- l'intermediario non può effettuare alcuna operazione di manipolazione del prodotto certificato, sono espressamente vietate attività quali:

  - riconfezionamento;
  - reimballaggio con modifica dell'identificazione del lotto;
  - etichettatura o rietichettatura;
  - frazionamento delle partite;
  - modifica della documentazione di identificazione del prodotto certificato.

Qualora la documentazione accompagnatoria fosse mancante, o carente al punto da comprometterne la tracciabilità, il prodotto è da considerarsi non idoneo e, pertanto, non potrà essere destinato alla filiera tutelata. La documentazione che accompagna ciascuna fornitura di prodotto idoneo a IG va conservata e deve essere resa disponibile su richiesta degli ispettori di Rina Agrifood.

8.3 Confezionatore

Il confezionatore per la tracciabilità delle attività svolte predispone per i controlli di conformità:

1) **Registro di carico/scarico** del prodotto o documentazione equivalente, dal quale si possa desumere:

• Data di acquisto/conferimento del prodotto;

• Identificazione del fornitore (specificare ove presente l'intermediario);

• Quantità di prodotto acquistato;

• Lotto del produttore;

• Lotto eventualmente riassegnato;

• Quantità di prodotto confezionato ed etichettato come IGP Clementine del Golfo di Taranto venduto sul mercato;

• Quantità di prodotto idoneo non confezionato ed etichettato come IGP Clementine del Golfo di Taranto

2) **Cartelli/etichette**; da cui sia possibile risalire al:

• Kg di prodotto;

• Lotto;

• Fornitore.

3) **Scheda di valutazione interna** che dia evidenza dell'autocontrollo effettuato sul prodotto per la verifica delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche disciplinate. È responsabilità dei confezionatori, accertare in autocontrollo la rispondenza qualitativa limitatamente alle caratteristiche fisiche (calibro, forma, colore, buccia, apirene) e sensoriali (aroma) delle produzioni ai requisiti previsti per la denominazione Clementine del Golfo di Taranto. Tali caratteristiche devono essere accertate come da frequenza riportata alla tabella 4a. Il positivo esito di tali riscontri deve essere opportunamente evidenziato, con gli specifici riferimenti identificativi dei lotti di prodotto esaminati, sulla documentazione aziendale; egualmente deve essere opportunamente registrata e documentata ogni eventuale situazione di non conformità rilevata, con la relativa gestione del prodotto non conforme,

4) **Registro delle Non conformità e dei Reclami**, nel quale vanno annotate le eventuali non conformità accertate in autocontrollo e gli eventuali reclami ricevuti dai propri acquirenti/fornitori.

Il confezionatore/centro di confezionamento deve assicurare che la lavorazione del prodotto rispetti i requisiti del disciplinare.

Il confezionatore non può effettuare alcuna operazione di manipolazione del prodotto certificato, sono espressamente vietate attività quali:

- riconfezionamento;
- reimballaggio con modifica dell'identificazione del lotto;
- etichettatura o rietichettatura;
- frazionamento delle partite;
- modifica della documentazione di identificazione del prodotto certificato.

8.4 Separazione delle produzioni IG

Gli operatori assoggettati al controllo devono garantire la separazione del prodotto idoneo alla IGP Clementine del Golfo di Taranto da ogni altro prodotto generico eventualmente detenuto o realizzato presso lo stesso sito, adottando criteri di separazione spaziale delle produzioni idonee a IG e non idonee o, in alternativa, utilizzando criteri di separazione temporale delle lavorazioni mediante il differimento temporale delle stesse.

Nel caso di separazione "spaziale" l'operatore deve identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali utilizzati ai fini dell'IGP Clementine del Golfo di Taranto.

Nel caso di separazione "temporale" delle produzioni le registrazioni delle operazioni dovranno contenere gli elementi atti a dimostrare la separazione dell'IGP Clementine del Golfo di Taranto da ogni altro prodotto generico eventualmente detenuto o realizzato presso lo stesso sito.

Le produzioni destinate alla IGP Clementine del Golfo di Taranto devono essere mantenute distinte dal prodotto generico ed opportunamente identificate e registrate in modo tale da essere in ogni momento distinguibili.

Il rispetto della separazione delle produzioni sarà oggetto di verifica da parte di Rina Agrifood nel corso delle verifiche ispettive.

9 - Informazioni periodiche da trasmettere a Rina Agrifood

Al fine di agevolare il controllo documentale da parte di Rina Agrifood ciascun soggetto della filiera è tenuto a trasmettere le informazioni periodiche contenute nell'allegata tabella 2 tramite il portale AgroOrigin.

Qualora emergano impossibilità nell'invio dei dati tramite il portale AgroOrigin, l'operatore è tenuto a comunicare a mezzo mail i dati richiesti rispettando le indicazioni riportate nell'allegata tabella 2.

In caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni richieste entro i termini previsti, Rina Agrifood solleciterà l'Operatore alla trasmissione delle stesse entro 15 giorni. In caso di ulteriore mancata comunicazione entro la scadenza prevista dal sollecito, Rina Agrifood effettuerà una verifica ispettiva supplementare per il reperimento e il riscontro delle informazioni non ricevute dall'operatore.

10 - Controlli di Rina Agrifood per la verifica del mantenimento dei requisiti

Rina Agrifood, a partire dall'anno successivo a quello del riconoscimento, effettua periodici controlli (documentali, ispettivi ed analitici) per la verifica del rispetto dei requisiti del disciplinare di produzione e degli adempimenti previsti dal presente Piano di Controllo, da parte di tutti gli operatori inseriti nell'elenco di cui al punto 4.1.

In particolare, Rina Agrifood verifica:

- la capacità degli operatori di garantire l'identificazione e rintracciabilità delle materie prime e del prodotto finale in entrata e in uscita;
- l'effettivo rispetto delle modalità di coltivazione, lavorazione, confezionamento e dei parametri del prodotto finito previsti dal disciplinare di produzione;
- la presenza, l'idoneità e l'aggiornamento della modulistica e dei registri impiegati ed in generale la corretta gestione della documentazione sopracitata.

10.1 Controlli documentali

Sono ordinariamente svolti sia sulla documentazione che ciascun operatore è tenuto ad inviare a Rina Agrifood nel corso dell'anno (vedi allegata tab. 2) che sui documenti (registri, etc.) indicati nei punti precedenti, che gli operatori devono detenere e rendere disponibili nel corso delle verifiche ispettive.

10.1.1 Controlli di conformità elementi di designazione e presentazione

Rina Agrifood, nel corso dei controlli annuali presso gli operatori, verifica a campione la conformità al disciplinare di produzione dei sistemi di etichettatura e confezionamento, di designazione e di presentazione dell'IGP Clementine del Golfo di Taranto.

Ferme restando le funzioni di verifica del rispetto del Disciplinare di produzione da parte di Rina Agrifood, il Consorzio di tutela, nell'esercizio delle funzioni di tutela dell'IGP Clementine del Golfo di Taranto e di assistenza tecnica attribuite dalla normativa in materia, effettua annualmente un'attività di valutazione e approvazione preventiva degli elementi di designazione e presentazione antecedentemente all'impiego dei medesimi da parte degli operatori.

In relazione agli elementi di designazione e presentazione dell'IGP Clementine del Golfo di Taranto, i confezionatori devono attenersi a quanto previsto dal disciplinare di produzione ed al presente piano dei controlli ed inviare annualmente gli elementi di designazione e presentazione al Consorzio di tutela per l'approvazione.

Nella presentazione del prodotto deve inoltre essere riportata la presente dicitura "Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Ministero competente" seguito dalla parola ITALIA o dalla bandiera italiana. Tale dicitura potrà essere tradotta nelle lingue dei Paesi di destinazione del prodotto.

10.2 Controlli ispettivi ordinari

I controlli ispettivi vengono effettuati periodicamente presso gli operatori della filiera censiti al momento dell'inserimento degli stessi nel sistema dei controlli dell'IGP Clementine del Golfo di Taranto. Lo scopo dei controlli ispettivi è quello di verificare il mantenimento dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.

I controlli ispettivi vengono svolti, ove possibile, nel periodo più funzionale al controllo stesso ed ordinariamente al momento in cui gli operatori sono attivi.

10.2.1 Entità dei controlli ispettivi ordinari

Nell'allegata tabella 3 è riportata la percentuale di operatori che annualmente saranno oggetto di una visita ispettiva ordinaria da parte di Rina Agrifood durante la campagna produttiva, la quale inizia a settembre di ogni anno e si conclude a marzo dell'anno seguente.

Per l'individuazione dei soggetti a carico dei quali viene effettuata annualmente la verifica ispettiva, Rina Agrifood effettua un sorteggio secondo una propria procedura interna. Le operazioni di sorteggio sono eseguite entro il mese di settembre per ciascuna categoria di operatori iscritti in elenco alla data del 31 agosto in modo tale che i controlli siano svolti entro la campagna di produzione (settembre – marzo).

10.3 Verifiche ispettive supplementari

Sono ulteriori controlli effettuati da Rina Agrifood a seguito di:

- segnalazioni circoscritte e documentate pervenute dal Consorzio di tutela riconosciuto concernenti irregolarità accertate a carico degli operatori;
- accertamento dei dati catastali qualora non coincidenti con quelli riconosciuti all'atto dell'iscrizione;
- specifiche non conformità gravi accertate a carico dell'operatore individuate nella successiva tabella 5;
- eventi per i quali Rina Agrifood ritiene opportuno procedere ad una visita ispettiva supplementare (in questi casi Rina Agrifood dovrà informare l'Ufficio ICQRF territorialmente competente i motivi per i quali intende effettuare il controllo);
- nei casi in cui l'operatore non ha trasmesso a Rina Agrifood le informazioni periodiche di cui alla tabella 2.

Gli esiti delle verifiche supplementari, relative alle segnalazioni pervenute dal Consorzio di Tutela, saranno comunicati al medesimo Consorzio.

10.4 Controlli fisici, organolettici ed analitici sul prodotto (Certificazione a campione o lotto per lotto)

Per la verifica dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per il prodotto finito di cui alla tabella 1, vengono effettuati da Rina Agrifood controlli fisici, organolettici ed analitici.

Il campionamento del prodotto verrà effettuato nel rispetto delle procedure ufficiali di campionamento che saranno esplicitate nel verbale prelievo campioni.

Per la determinazione di parametri analitici, ciascun campione finale di prelevamento sarà suddiviso in tre aliquote omogenee delle quali una viene lasciata all'operatore una viene inviata al laboratorio di analisi accreditato alla norma ISO/IEC 17025 per le specifiche prove, una viene conservata da Rina Agrifood per l'eventuale revisione.

10.4.1 Certificazione a campione

Rina Agrifood effettua presso gli operatori della filiera interessati prelievi di campioni di prodotto finito con la frequenza indicata nell'allegata tabella 4b, che tiene conto dei volumi di prodotto lavorato secondo le fasi di seguito descritte.

a) Il soggetto che intende immettere in commercio il prodotto come " Clementine del Golfo di Taranto " IGP deve comunicare a Rina Agrifood, tramite il modulo MDC7 "Richiesta verifica lotti IGP "Clementine del Golfo di Taranto" i quantitativi di prodotto che intende immettere in commercio (dato previsionale) in tutta la campagna. Tale richiesta può essere inoltrata dai confezionatori.

b) Rina Agrifood, sulla base delle informazioni acquisite stabilisce il numero di prelievi e di prove da effettuare per la campagna in corso, secondo le frequenze riportate nella tabella 4b ed il periodo in cui effettuare tali verifiche.

c) Rina Agrifood incarica l'ispettore e gli comunica, attraverso l'invio di copia del suddetto modulo, i dati necessari per svolgere il prelievo e le prove fisiche (calibro, forma, colore, buccia, apirene) e sensoriali (aroma) sul prodotto atto a divenire IGP.

d) L'ispettore incaricato da Rina Agrifood contatta e concorda con il responsabile la data in cui effettuare la verifica.

e) L'ispettore procede al prelievo del prodotto. Le clementine sono prelevate dalle confezioni o dal prodotto pronto per essere confezionato. I campioni finali da prelevare sono ricavati da un campione globale composto casualmente secondo i criteri espressi nella tabella A.

Tabella A - Criteri di formazione del campione globale

Massa del lotto Kg	Massa campione globale Kg
Fino a 2000	5
Da 2001 a 5000	10
Da 5001 a 10000	15
Da 10001 a 20000	20
oltre 20000	25

f) L'ispettore preleva un campione finale di circa 1 Kg dalla massa del campione globale per verificare la conformità delle caratteristiche fisiche (calibro, forma, colore, buccia, apirene) e sensoriali (aroma) previste dal disciplinare riportando l'esito nel verbale di controllo campioni.

g) Se dalla verifica si riscontra che le caratteristiche fisiche (calibro, forma, colore, buccia, apirene) e sensoriali (aroma) del campione prelevato risultano conformi, l'ispettore procede al prelievo dei campioni per la verifica delle caratteristiche chimiche (contenuto in succo, rapporto maturazione) come descritto al successivo punto. Se dalla verifica si riscontra che le caratteristiche del campione prelevato risultano non conformi, l'ispettore procede al prelievo di un nuovo campione di clementine dal campione globale in questione e ripete la verifica. Se le caratteristiche del nuovo campione risultano anch'esse non conformi, il lotto non può essere destinato alla commercializzazione come IGP Clementine del Golfo di Taranto; se al contrario le caratteristiche fisiche (calibro, forma, colore, buccia, apirene) e sensoriali (aroma) del secondo campione risultano conformi, il lotto è conforme e pertanto si può procedere con il prelievo per le prove chimiche.

h) L'ispettore in caso di conformità fisica e sensoriale del campione procede a prelevare dal campione globale ulteriori tre aliquote di circa 1 Kg ciascuna, di cui uno rimane come contro campione al richiedente, uno viene inviato al laboratorio per l'effettuazione delle prove chimiche (contenuto in succo, rapporto maturazione) ed uno conservato dal laboratorio per conto di Rina Agrifood per eventuale revisione.

i) L'ispettore, inoltre, accerta la conformità della rintracciabilità del lotto di clementine oggetto di campionamento, verificando la documentazione elencata al paragrafo 8.3 punto 1 del presente piano dei controlli. Il richiedente deve dichiarare sotto la sua responsabilità l'omogeneità del lotto.

j) L'ispettore trasmette tempestivamente il verbale di verifica a Rina Agrifood che rilascia, ad esito positivo delle prove chimiche (contenuto in succo, rapporto maturazione), l'autorizzazione come IGP Clementine del Golfo di Taranto fino ad un quantitativo previsto dalla tabella 4b. Il soggetto richiedente, fatta eccezione per il primo anno di adesione, può commercializzare il prodotto come IGP anche prima del formale rilascio dell'autorizzazione da parte di Rina Agrifood fermo restando che il lotto sottoposto a campionamento ed analisi deve essere identificato e trattenuto fino ad accertamento della conformità o in alternativa commercializzato come convenzionale. Nel caso di non conformità del lotto prelevato lo stesso non potrà essere commercializzato come IGP ed inoltre Rina Agrifood provvederà ad intensificare il campionamento procedendo ad un secondo e ad un terzo campionamento su due lotti differenti, sui quali devono essere ripetute tutte le prove previste. Se la seconda e la terza prova danno esito conforme, si ritiene completa l'attività di verifica sul prodotto. Due esiti negativi determinano la formalizzazione di una non conformità classificata grave e la sospensione della commercializzazione del prodotto come IGP e la segnalazione dell'esito negativo dei controlli analitici effettuati all'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Per poter procedere alla certificazione l'operatore dovrà ripetere l'iter sopra esposto a partire dal mese successivo al rilievo della non conformità.

k) Le successive verifiche fisiche e sensoriali previste nel corso della campagna, così come definite al precedente punto b), sono svolte secondo le stesse modalità descritte nei punti precedenti.

l) In alternativa, le prove fisiche (calibro, forma, colore, buccia, apirene) e sensoriali (aroma) unitamente alle prove chimiche (contenuto in succo, rapporto maturazione), possono essere eseguite direttamente in laboratorio.

10.4.2 Notifica risultati analitici

Rina Agrifood ricevuto il rapporto di analisi dal laboratorio, valuta la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e ne notifica l'esito al richiedente.

SITUAZIONI	PROVVEDIMENTO
1) Analisi conforme ai requisiti disciplinati	Rina Agrifood comunica la conformità ai requisiti mediante l'invio della notifica conformità analisi in cui viene riportato il tipo di analisi, i requisiti previsti da disciplinare di produzione, la data, il lotto, e il n° del rapporto di prova rilasciato dal laboratorio e rende disponibile il passaggio del lotto da prodotto atto a IG a prodotto IG.
2) Analisi non conforme ai requisiti disciplinati	Rina Agrifood notifica l'esito negativo delle analisi, indicando il requisito e/o i requisiti non conformi ed il relativo trattamento. In seguito al ricevimento della notifica di non conformità, l'operatore identifica e declassa il lotto sul registro di produzione/lavorazione.

Al fine del rilascio del giudizio di idoneità definitivo sul dato analitico riportato sul rapporto di prova Rina Agrifood considera esclusivamente l'incertezza di misura che, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, è associata al dato relativo a ciascuna determinazione riportata sul medesimo rapporto di prova. Pertanto, il dato analitico rilevato a seguito delle analisi di laboratorio sarà conforme al disciplinare di produzione se rientra nell'intervallo dell'incertezza di misura ovvero nell'ampiezza del campo di valori indicati nel rapporto di prova.

In caso di analisi non conforme il produttore può chiedere la revisione dell'analisi, di cui al successivo paragrafo 12.

Per la gestione delle non conformità, accertate da Rina Agrifood a seguito delle verifiche sul prodotto, si rimanda al paragrafo 13.

11 - Registrazione dell'attività di controllo svolta da Rina Agrifood

L'attività di controllo svolta dal personale ispettivo di Rina Agrifood viene registrata su appositi verbali di controllo predisposti per le diverse attività svolte e categorie di operatori inseriti nel sistema dei controlli.

Gli elementi base di ciascun verbale ispettivo sono:

- data ed ora di inizio e fine della verifica ispettiva;
- identificazione della tipologia di visita ispettiva (ordinaria/straordinaria), che l'ispettore si appresta a condurre;
- identificazione dell'ispettore di Rina Agrifood e del dipendente/delegato dell'operatore iscritto che accompagna l'ispettore nel corso della verifica;
- riferimento documenti requisiti verificati;
- spazio destinato alle registrazioni dei rilievi e delle osservazioni;
- firma e timbro dell'Azienda/Soggetto presso il quale è stato condotto il controllo.

Gli elementi base di ciascun verbale di prelievo campione sono:

- data e luogo del prelievo;
- identificazione del soggetto presso il quale il prelievo è stato effettuato (intestatario dell'Analisi);
- tipo di prodotto prelevato;
- numero di aliquote che costituiscono il campione;
- identificazione del/i campione/i;
- lotto di produzione di appartenenza;
- indicazione delle verifiche richieste al Laboratorio.

12 - Revisione dell'analisi

In caso di esito non conforme Rina Agrifood comunica l'esito negativo delle analisi e contestualmente porta a conoscenza dell'operatore la possibilità di chiedere la revisione di analisi, assegnando il termine di 6 giorni dalla ricezione della comunicazione per la presentazione dell'istanza.

La mancata presentazione dell'istanza di revisione equivale a rinuncia alla revisione delle analisi, il lotto è escluso dal circuito dell'IGP Clementine del Golfo di Taranto.

La ripetizione dell'analisi sarà effettuata sull'aliquota di pertinenza di Rina Agrifood presso un laboratorio accreditato per la medesima prova (a fronte della UNI CEI EN ISO/IEC 17025) diverso dal precedente.

È compito di Rina Agrifood informare l'operatore circa il laboratorio scelto per la revisione delle analisi e l'operatore potrà richiedere di assistere alla ripetizione analitica.

L'esito della ripetizione ha valore definitivo e le spese sono a carico della parte soccombente.

Nel caso di non conformità, in assenza di richiesta di ripetizione di analisi o nel caso che questa abbia confermato l'esito di non conformità – oltre all'esclusione del lotto esaminato dal circuito IG – Rina Agrifood procede come da paragrafo 13.

13 - Non conformità

Il mancato soddisfacimento di un requisito specifico richiesto dal disciplinare di produzione o un mancato adempimento previsto dal presente piano dei controlli, accertato da Rina Agrifood, dà luogo ad una non conformità. Le non conformità (NC) vengono classificate in gravi e lievi.

A seguito delle NC vengono adottati da Rina Agrifood dei provvedimenti a carico dell'operatore in funzione della gravità di quanto accertato. Il trattamento della non conformità è sempre comunicato all'operatore prevedendo:

Verifiche ispettive supplementari (VIS): ovvero un'attività di controllo supplementare specifica costituita da almeno una visita ispettiva supplementare (per le NC classificate gravi);

Esclusione del prodotto dal circuito IGP: che impedisce all'operatore di rivendicare il lotto campionato come IGP Clementine del Golfo di Taranto;

Richiesta e/o aggiornamento della documentazione: provvedimento con il quale Rina Agrifood richiede ufficialmente al soggetto riconosciuto di inviare un determinato documento o aggiornare un registro utile ai fini del mantenimento dei requisiti di riconoscimento. Il mancato aggiornamento della documentazione da parte dell'operatore può dar luogo ad una visita ispettiva supplementare.

Nell'allegata tabella 5 sono riportate le possibili NC con i relativi trattamenti, a carico di ciascun operatore della filiera.

13.1 NC rilevate da Rina Agrifood nel corso dell'attività di controllo

In adempimento alle disposizioni vigenti le situazioni non conformi qualificate come gravi saranno comunicate all'ICQRF per il seguito di competenza.

La comunicazione alle autorità competenti (Ispettorato) delle non conformità gravi rilevate da Rina Agrifood nel corso delle attività di controllo avviene soltanto a seguito di decisione definitiva del rigetto di ricorso, ove presentato dall'operatore, ovvero alla scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso (vedi paragrafo 13.2) e di richiesta di revisione di analisi (vedi paragrafo 12 o paragrafo 10.4.1).

13.2 Ricorsi

L'operatore potrà fare ricorso alla Consulta dei Ricorsi di Rina Agrifood contro i provvedimenti e le decisioni assunte dallo stesso a seguito delle attività di controllo.

Il ricorso potrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione presa da Rina Agrifood.

Il ricorso dovrà essere sottoscritto dall'operatore interessato (Legale Rappresentante dell'azienda) e dovrà contenere la chiara indicazione del provvedimento impugnato e delle ragioni su cui si basa la richiesta, nonché il dettaglio dell'eventuale documentazione che si intende produrre.

La Consulta dei ricorsi esamina il ricorso, ascolta i rappresentanti dell'operatore, se richiesto, e decide entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Le delibere verranno ufficializzate al ricorrente tramite lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata. Le spese relative al ricorso rimarranno a totale carico della parte soccombente. In caso di soccombenza parziale tali spese sono proporzionalmente ridotte.
Le decisioni dell'organo deliberante in merito ai ricorsi sono vincolanti per Rina Agrifood e per il ricorrente e sono impugnabili esclusivamente innanzi all'Autorità Giudiziaria.

ALLEGATI

Tabella 1 – Sintesi dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione o ai paragrafi del presente piano di controllo

CATEGORIA DI OPERATORE	CATEGORIA REQUISITO	DETTAGLIO REQUISITO	CODICE REQUISITO	RIFERIMENTO
Produttore Agricolo	Zona di produzione	Intero territorio dei comuni di Palagiano, Massafra, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Taranto, Statte	P01	Disciplinare Art.3
Produttore Agricolo	Varietà	Comune, Fedele, Precoce di Massacra (o Spinoso), Grosso Puglia, ISA, SRA 63, SRA 89	P02	Disciplinare Art.2 PdC Par. 8.1
Produttore Agricolo	Caratteristiche di coltivazione	Potatura, concimazione, forma allevamento, irrigazione, lavorazione, trattamenti, sesti, densità di impianto	P03	Disciplinare Art.4
Produttore Agricolo	Raccolta	A mano, con l'uso delle forbici, evitando che i frutti vengano deteriorati	P04	Disciplinare Art.4
Produttore Agricolo	Produzione massima	50 t/ha	P05	Disciplinare Art.4
Produttore Agricolo	Caratteristiche dei frutti	Asciutti, senza foglia o con qualche foglia. I frutti privi di calice (rosetta) sono esclusi dalla I.G.P.	P06	Disciplinare Art.4
Intermediari	Zona di produzione	Intero territorio dei comuni di Palagiano, Massafra, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Taranto, Statte	I01	Disciplinare Art.3
Confezionatore	Lavorazione del prodotto	È consentito l'impiego di cere e/o di prodotti conservanti, agenti esclusivamente all'esterno della buccia, senza alterazione del sapore e dell'odore tipici di ciascuna clementina	C01	Disciplinare Art.4 PdC 8.3
Confezionatore	Confezionamento	Confezioni sigillate del peso minimo di 0.5 Kg; Confezioni non sigillate, con il logo della denominazione sotto descritta apposto almeno sul 60% dei frutti contenuti nella confezione	C02	Disciplinare Art.7 PdC 8.3
Confezionatore	Etichettatura	Gli imballaggi e le confezioni del prodotto immesso in commercio devono essere conformi a quanto stabilito dal Disciplinare di produzione.	C03	Disciplinare Art.7 PdC 10.1.2
Confezionatore	Conformità prodotto	Le clementine ammesse a tutela, all'atto dell'immissione al consumo, devono essere conformi a quanto stabilito dal Disciplinare di produzione.	C04	Art.6

Tabella 2 – Comunicazioni periodiche degli operatori

CATEGORIA DI OPERATORE	CODICE COMUNICAZIONE	INFORMAZIONI PERIODICHE	FREQUENZA
Intermediario	I03 I04	Quantità approvvigionate Quantità conferite	entro 7 giorni dal ricevimento in azienda della materia prima
Confezionatore	C06	Quantità approvvigionate	entro 7 giorni dal ricevimento in azienda della materia prima*
Confezionatore	C07	Quantità scartate, declassate, confezionate e cedute	entro 7 giorni dalla produzione*

*caricate su sistema informatico messo a disposizione da Rina Agrifood Spa.

Tabella 3– Frequenza visite ispettive

OPERATORE DELLA FILIERA	FREQUENZA MINIMA VISITE ISPETTIVE (*)
Produttore agricolo	33% + 2 (*)
Intermediario	33% + 2 (*)
Confezionatore	100% (**)

(*) Il 33% dei soggetti non verificati nell'ultimo triennio + 2% dei soggetti già sottoposti a verifica nell'ultimo triennio.

(**) il 100% corrisponde ad almeno una visita ispettiva all'anno

Tabella 4a - Frequenza autocontrollo per la verifica delle caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche

OPERATORE DELLA FILIERA	CARATTERISTICHE VALUTATE	PERCENTUALE AUTOCONTROLLO
Confezionatore	fisiche (calibro, forma, colore, buccia, apirene) e sensoriali (aroma)	100% dei lotti immessi mensilmente in commercio come IGP

Tabella 4b - Frequenza controlli di Rina Agrifood per la verifica delle caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche

OPERATORE DELLA FILIERA	VOLUMI PRODUTTIVI	CAMPIONI/ANNO
Confezionatore	fino a 800 t	1
	da 801 a 1600 t	2
	da 1601 a 3200 t	3
	Oltre 3200 t	4

Tabella 5 – Classificazione delle Non conformità e relativi trattamenti

Operatore	Categoria requisito adempimento	ID	Codice requisito specifico adempimento (*)	Non Conformità NC L = lieve G = grave	Trattamento della non conformità	Azione OdC (***)
Produttore agricolo	Zona di produzione non conforme	01	P01	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Produttore agricolo	Varietà non ammessa	02	P02	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Produttore agricolo	Caratteristiche di coltivazione non conformi	03	P03	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Produttore agricolo	Raccolta non conforme	04	P04	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Produttore agricolo	Resa non conforme	05	P05	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Intermediario	Zona di produzione non conforme	06	I01	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Confezionatore	Lavorazione del prodotto non conforme	07	C01	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Confezionatore	Modalità di confezionamento (in caso di prodotto immesso in commercio)	08	C02	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	VIS con campionamento prodotto
Confezionatore	Modalità di confezionamento (in caso di prodotto non immesso in commercio)	09	C02	L	Adeguamento confezioni	Richiesta adeguamento Se non è possibile risolvere la nc nella verifica in corso VIS nella stessa campagna durante il riconfezionamento del prodotto
Confezionatore	Etichettatura (in caso di prodotto immesso in commercio)	10	C03	G in caso di prodotto immesso in commercio	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	VIS a riscontro adeguamento
Confezionatore	Etichettatura (in caso di prodotto non immesso in commercio)	11	C03	L in caso di prodotto non immesso in	Adeguamento etichette	Richiesta adeguamento Se non è possibile risolvere la NC nella

Operatore	Categoria requisito adempimento	ID	Codice requisito specifico adempimento (*)	Non Conformità NC L = lieve G = grave	Trattamento della non conformità	Azione OdC (***)
				commercio		verifica in corso VIS nella stessa campagna durante l'etichettatura del prodotto
Confezionatore	Parziale rispetto frequenza analisi in autocontrollo	12	Tabella 4a	L	Richiesta adeguamento	Verifica adeguamento delle procedure di autocontrollo e, nel caso di mancato adeguamento, VIS con campionamento prodotto
Confezionatore	Assenza analisi in autocontrollo	13	Tabella 4a	G	Richiesta adeguamento procedure autocontrollo	Verifica adeguamento delle procedure di autocontrollo e, nel caso di mancato adeguamento, VIS con campionamento prodotto
Confezionatore	Conformità prodotto	14	C5	G (in caso di esito non conforme a seguito di intensificazione di cui al Par. 10.4.1 lettera i)	Sospensione iter di certificazione	Attività di verifica prodotto come da Par. 10.4.1
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Mancata notifica delle variazioni alle situazioni di riconoscimento senza pregiudizio per la conformità di processo e prodotto	15	Cap. 5 Piano dei controlli	L	Integrazione documentale	Valutazione integrazioni. VIS in caso di valutazione negativa o mancate integrazioni
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Mancata notifica delle variazioni alle situazioni di riconoscimento con pregiudizio per la conformità di processo e prodotto	16	Cap. 5 Piano dei controlli	G	Richiesta adeguamento condizioni, esclusione prodotto	VIS valutazione adeguamento; in assenza di adeguamento revoca del riconoscimento
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Identificazioni/registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità/conformità	17	Cap. 8 Piano dei controlli	L	Richiesta adeguamento e invio evidenze a Rina Agrifood	Valutazione integrazioni; VIS in caso di valutazione negativa o mancate integrazioni
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Identificazioni/registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità/conformità, ivi compreso l'approvvigionamento da operatori non riconosciuti	18	Cap. 8 Piano dei controlli	G	Esclusione prodotto dal circuito IGP. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Mancato rispetto procedura invio comunicazioni periodiche	19	I03, I04, C06 C07	L	Integrazione documentale	VIS in caso di mancato invio delle comunicazioni periodiche
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Mancato rispetto procedura invio comunicazioni periodiche	20	I03, I04, C06 C07	G	Alla 3 reiterazione della stessa campagna	VIS

Operatore	Categoria requisito adempimento	ID	Codice requisito specifico adempimento (*)	Non Conformità NC L = lieve G = grave	Trattamento della non conformità	Azione OdC (***)
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Registrazione parametri processo carente senza perdita di tracciabilità/conformità	21	Cap. 8 Piano dei controlli	L	Adeguamento e invio evidenze a Rina Agrifood	Valutazione integrazione documentale. VIS in caso di valutazione negativa o mancata integrazione
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Assenza/carenza di registrazione dei parametri di processo con pregiudizio per la conformità/tracciabilità	22	Cap. 8 Piano dei controlli	G	Esclusione prodotto dal circuito IGP. Richiesta adeguamento	VIS a riscontro adeguamento procedure
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Procedura di riconoscimento di cui al Cap. 4 del Piano dei controlli con pregiudizio della conformità dei requisiti disciplinati	23	Cap. 4 Piano dei controlli		Sospensione della procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione. Nel caso non sia possibile risolvere documentalmente VIS supplementare
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	Procedura di riconoscimento di cui al Cap. 4 del Piano dei controlli con pregiudizio della conformità dei requisiti disciplinati	24	Cap. 4 Piano dei controlli		Diniego riconoscimento	

MODULISTICA COLLEGATA AL PIANO DEI CONTROLLI

Modulistica per la domanda di assoggettamento ad uso degli operatori della filiera produttiva:

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
MDC3 Clementine del Golfo di Taranto "Adesione al sistema di controllo - Produttori" **MDC4** Clementine del Golfo di Taranto “Adesione al sistema di controllo – Confezionatori - Intermediari”	Contengono la manifestazione della volontà di adesione al sistema dei controlli di Rina Agrifood e la dichiarazione della conoscenza dei documenti prescrittivi da rispettare per poter produrre in conformità ai requisiti previsti per la IGP Clementine del Golfo di Taranto.	Devono essere presentati a Rina Agrifood dagli operatori della filiera
Elenco dei terreni	È allegato al modello MDC3. Contiene i dati catastali dei terreni e la loro capacità produttiva	Deve essere inviato dal Produttore a Rina Agrifood insieme al modello MDC3.
MDC7 “Richiesta verifica lotti IGP Clementine del Golfo di Taranto”	Contiene la richiesta di procedere al campionamento di una partita di clementine per le verifiche di conformità chimico-fisiche e sensoriali al disciplinare.	Deve essere inviato a Rina Agrifood dal confezionatore o dal centro di confezionamento insieme alla documentazione relativa alle partite di clementine utilizzate per produrre il lotto.

Di seguito viene riportata la descrizione di alcuni moduli predisposti da Rina Agrifood come riferimento per la documentazione necessaria a dare evidenza dell’autocontrollo svolto, tenendo conto delle informazioni registrate. Gli Operatori possono stabilire di utilizzare i moduli proposti oppure registrare i dati richiesti in una modulistica diversa.

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
MDC5 “Registro produttori agricoli”	È il modulo proposto da Rina Agrifood per la registrazione delle attività di raccolta e conferimento del prodotto destinato alla IGP	Deve essere tenuto a cura del produttore agricolo e messo a disposizione di Rina Agrifood, che lo esamina sia presso l’impianto durante la verifica ispettiva sia in sede.
MDC6 “Attività di autocontrollo”	È il modulo proposto da Rina Agrifood per la registrazione delle attività di autocontrollo effettuate dai confezionatori	Deve essere tenuto a cura del centro di confezionamento, e messo a disposizione di Rina Agrifood, che lo esamina presso l’impianto durante la verifica ispettiva.
MDC8 “Attività di confezionamento”	È il modulo proposto da Rina Agrifood per la registrazione delle attività di stoccaggio, cernita e confezionamento effettuata dai confezionatori	Deve essere tenuto a cura del confezionatore e messo a disposizione di Rina Agrifood, che lo esamina sia presso l’impianto durante la verifica ispettiva sia in sede, richiedendone mensilmente la spedizione.
MDC9 “Attività di intermediazione”	È il modulo proposto da Rina Agrifood per la registrazione delle attività effettuate dagli intermediari o dai confezionatori che effettuano attività di intermediazione/movimentazione	Deve essere tenuto a cura dall’intermediario, e messo a disposizione di Rina Agrifood, che lo esamina sia presso l’impianto durante la verifica ispettiva sia in sede, richiedendone mensilmente la spedizione.